Cass., sez. un., 22-10-2007, n. 22056, Com. Tarquinia c. Università agr. Tarquinia

È devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, e non del commissario agli usi civici, la controversia nella quale un'università agraria, titolare di fondi di dominio collettivo ad essa intestati catastalmente, contesti, nei confronti di un comune, il proprio onere di assoggettamento al pagamento dell'ici in riferimento ai terreni in questione.

Le decisioni dei commissari agli usi civici sono soggette a reclamo alla corte d'appello, previsto dall'art. 32 l. 16 giugno 1927, n. 1766, se riguardano l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di promiscuo godimento, la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni e la rivendicazione delle terre; per ogni diversa questione, tali pronunce sono soggette al ricorso per cassazione, previsto dall'art. 111 cost., esperibile nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza anziché in quello ridotto di quarantacinque giorni stabilito per i ricorsi avverso le sentenze pronunciate in secondo grado dalla sezione speciale.